

## **Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Gazzolo alla clausola valutativa della l.r. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" (oggetto assembleare 7778/2019)**

A cura del Servizio affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari

*La presente Nota, indirizzata ai componenti delle Commissioni assembleari I e III, evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Gazzolo.*

### **Cosa prevede la clausola valutativa**

La l.r. 23/2011 contiene all'art. 14 una clausola valutativa. La clausola individua due diverse scadenze nella rendicontazione:

- una relazione triennale (prevista dal comma 1) con l'obiettivo di fornire informazioni sullo stato di attuazione e sui risultati degli interventi previsti dalla legge, in seguito alla riorganizzazione del sistema di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali ambientali
- una relazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge (prevista dal comma 2), con l'obiettivo di informare l'Assemblea sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'"Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" e sulla gestione della liquidazione delle forme di cooperazione (previste dall'art. 30 della l.r. 10/2008).

La clausola prevede quindi un percorso di valutazione articolato in due step: nella prima relazione la Giunta ha dato conto della fase iniziale di attuazione della legge, con la costituzione dell'Agenzia e la liquidazione delle forme di cooperazione; le relazioni triennali hanno l'obiettivo di fornire informazioni per valutare come ha operato il nuovo sistema e quali risultati sono stati raggiunti.

Questo report costituisce la seconda relazione triennale prevista dalla clausola valutativa. Di seguito, un'analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta.

### **1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione presentata dall'Assessore**

#### **1.1 Procedura di consegna della relazione**

La prima relazione triennale in risposta alla clausola era stata presentata ad aprile 2015, l'attuale relazione era quindi attesa nel primo semestre del 2018.

#### **1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione**

Anche questa relazione è strutturata in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni richieste dalla clausola, in quanto i singoli capitoli richiamano i quesiti della clausola.

La prima sezione della relazione è dedicata al Servizio idrico integrato e quindi alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 23; segue un focus sul Servizio di gestione integrata dei rifiuti (articolo 1 comma 4).

**a) la realizzazione delle finalità indicate all'art.1**

Con riguardo all'obbiettivo di cui all'articolo 1, comma 3 lettera a, ovvero *mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee*, la relazione richiama atti già segnalati nella relazione precedente; si segnala poi che ATERSIR:

- ha completato un catalogo aggiornato delle fonti di approvvigionamento, oggetto di concessione regionale al prelievo, ricognizione particolarmente importante per localizzare esattamente il numero di pozzi/sorgenti che non sempre risultavano allineati fra la rappresentazione e la posizione in campo;
- ha realizzato una collaborazione con ARPAE per l'implementazione della modellistica delle acque sotterranee e la sua applicazione in via sperimentale a supporto di specifici obiettivi di pianificazione e gestione della risorsa idrica per il caso specifico della provincia di Modena (cfr. relazione pagg.4 e 5).

Con riguardo all'obbiettivo della *salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini* (art.1, comma 3, lettera b), si segnala:

- la Deliberazione dell'Autorità (ARERA) n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 che ha disposto criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria individuando la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e incentivando comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente (cfr. relazione pag. 5).

Circa la *riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive* si evidenziano:

- l'Accordo di Programma fra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Emilia-Romagna-ATERSIR "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" con una specifica linea di Azione (la 2.2.1) dedicata specificamente ad "interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto"(D.G.R. 1124 del 16/07/2018). In questo contesto è prevista la realizzazione di 49 interventi per l'upgrade del livello di potabilizzazione delle acque destinate al consumo per ridurre ulteriormente i limiti di specifici composti presenti per cause naturali in

alcune aree del territorio regionale, per un valore di 10 milioni di euro ed altri 10 milioni di euro destinati ad interventi specifici sulle reti per ridurre il livello delle perdite.

- deliberazione ARERA 917/2017/R/idr - RQTI REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA che ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Approvazione da parte di ATERSIR di tariffe per il periodo 2018-2023 che tengono conto di un meccanismo premiale degli investimenti dedicati a migliorare i macro-indicatori del servizio idrico integrato, fra cui il macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali (cfr. relazione pag. 7).

Per la Promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio:

- rinnovo con Decreto Presidente della Regione Emilia-Romagna n.21 del 27 febbraio 2018 del Comitato Consultivo degli utenti e portatori di interesse;
- approvazione del Regolamento tipo per la tariffa rifiuti corrispettiva (DGR 1762 del 22 ottobre 2018)

Realizzazione di politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista, nonché la massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, la relazione pone in rilievo:

- sottoscrizione d'un protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI al fine d'assicurare il massimo coordinamento istituzionale e garantire un'azione sistematica sul territorio in grado di orientare le politiche ed i percorsi amministrativi dei Comuni.

La Regione ha inoltre individuato quale linea prioritaria di finanziamento di settore l'implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale. Attraverso i Piani di Azione Ambientale sono stati stanziati finanziamenti per oltre 7,3 Milioni di Euro, per il completamento di interventi di potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e alla implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale nel Comune di Bologna (4,9 milioni di Euro) e in alcuni Comuni della Provincia di Reggio-Emilia gestiti da Iren e Sabar (2,4 milioni di Euro).

#### **b) Definizione di un ambito territoriale ottimale unico regionale ed istituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti**

La relazione fornisce, suddivisi per materie (Servizio Idrico Integrato, Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti) e per ambiti geografici gli schemi relativi alle attività svolte dall'Agenzia, raccolte in base alle seguenti aree tematiche:

- pianificazione
- definizione delle forme di gestione, affidamento e condizioni del servizio

- definizione degli standard di costo e delle tariffe
- monitoraggio e controllo (cfr. relazione pagg. 11 e ss.).

### **c) Esercizio delle funzioni della Regione di cui all'art. 12**

Per il servizio di **gestione dei rifiuti urbani**:

punti a) e b) del comma 1 dell'art. 12 (formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto; definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto):

richiamate alcune attività oggetto di precedente relazione, si evidenzia la Deliberazione di Giunta n. 1091 del 2017, che ha definito i criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 36/2003 e per la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo in seguito alla cessazione dei conferimenti di rifiuti ed alla copertura provvisoria.

In relazione ai punti c) e g) del comma 1 dell'art. 12 (modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica; definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti) la relazione segnala:

- l'acquisizione e l'elaborazione annuale dei dati tecnico-economici previsti dalla Deliberazione di Giunta n. 754 del 2012 inerenti gli aspetti tecnico-gestionali del servizio, l'analisi dei flussi di rifiuti, i dati economico-finanziari, i determinanti e le agevolazioni tariffarie, gli indicatori qualitativi del servizio, i beni, gli investimenti e le risorse impiegate, gli impianti di smaltimento, compostaggio, selezione e trattamento a cui afferiscono in parte o totalmente i rifiuti urbani localizzati nel territorio regionale;
- la definizione con Deliberazione di Giunta n. 668 del 2016 dei criteri di integrazione tra le banche dati relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della Regione Emilia-Romagna, della modalità di accesso e di diffusione delle informazioni;
- la definizione con Deliberazione di Giunta n. 1238 del 2016 dei contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché implementazione della rilevazione semestrale dei dati di produzione del rifiuto da parte dei Comuni (o dei gestori da essi delegati), implementazione della rilevazione semestrale dei dati di gestione del rifiuto da parte degli impianti che fanno parte del sistema impiantistico definito dal PRGR, implementazione della rilevazione annuale dei dati di gestione del rifiuto da parte di tutti gli impianti che trattano rifiuti urbani o speciali localizzati in Emilia-Romagna.

Punti d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 12 (esercizio della vigilanza; esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento; svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'articolo 15) vengono riportati l'attività di vigilanza, l'assenza di situazioni richiedenti l'esercizio del potere sanzionatorio, il riscontro a numerose comunicazioni provenienti dall'utenza.

Relativamente al **servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani** la relazione segnala:

per il punto a) del comma 2 dell'art. 12 (costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo):

- il sistema informativo unico definito dalla Deliberazione di Giunta n. 2087 del 2015 è in via di utilizzo sperimentale ed i gestori inizieranno a fornire integralmente tutte le informazioni previste a partire dal 2019.

Per il punto b) del comma 2 dell'art. 12 (svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi):

- la Regione ha effettuato rilevazioni annuali delle tariffe idriche e dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con la predisposizione di rapporti annuali sul servizio idrico integrato e sul servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per evidenziare le principali caratteristiche dei servizi sul territorio regionale, i costi del servizio e le tariffe all'utenza relativi alle diverse gestioni.

Punto c) del comma 2 dell'art. 12 (definizione del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'articolo 4, comma 7):

- la Regione ha definito il limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e la quota parte massima

Punto d) del comma 2 dell'art. 12 (raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle sue deliberazioni):

- la Regione ha provveduto alla raccolta dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni di ATERSIR.

Punto e) del comma 2 dell'art. 12 (controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito):

- esercizio del controllo sui piani e programmi di investimento dei piani d'ambito, al fine d'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.

Attività ulteriori realizzate dalla Regione nel periodo di riferimento relative al **servizio idrico integrato**:

- vigilanza sullo stato degli affidamenti del servizio e sulle procedure attivate da ATERSIR per i nuovi affidamenti,
- realizzazione del software web ARSI per permettere il monitoraggio tecnico-economico degli interventi del servizio idrico integrato, cedendone l'utilizzo ad ATERSIR;
- elaborazione d'una metodologia per il calcolo del corrispettivo per la fornitura di acqua agli utenti diversi dagli irrigui distribuita tramite il CER ed il reticolo pubblico interconnesso;
- esercizio del proprio potere sanzionatorio con predisposizione dei verbali di accertamento per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per l'inadempienza dei gestori del servizio idrico integrato relativa alla fornitura dei dati degli scarichi industriali prevista dalla DGR 1480/2010. La procedura è stata archiviata senza l'erogazione di sanzioni.

In linea generale viene evidenziata la costante consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali.

## **2. Considerazioni conclusive**

La relazione è ricca di informazioni sulle attività svolte e sugli atti approvati, così come di dati relativi agli adempimenti in attuazione delle previsioni della legge.

Tuttavia, considerando che la prima fase di attuazione della legge è superata, sarebbe interessante poter disporre di qualche informazione in relazione ai risultati conseguenti alla riorganizzazione del sistema di regolazione e controllo dei servizi idrico e dei rifiuti, in termini di risparmio idrico nel primo caso, e di salvaguardia ambientale nel secondo caso, al fine di rispondere ai quesiti in un'ottica maggiormente orientata alla valutazione delle politiche, anche avvalendosi dell'attività di raccolta, elaborazione e diffusione di dati a cura dell'Osservatorio regionale dei servizi pubblici (previsto all'art. 12 comma 2 della legge), per supportare l'Assemblea legislativa nell'esercizio della sua funzione di controllo sull'attuazione e valutazione dei risultati ottenuti dalla legge.